



Allegato "A" all'atto Costitutivo.

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### Articolo 1 - Denominazione

L'associazione è denominata:

"I TIMONIERI SBANDATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

### Articolo 2 - Oggetto

L'associazione sportiva dilettantistica è apolitica e  
aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone le seguenti

finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza, l'insegnamento e pratica dell'arte della vela e della navigazione da diporto in genere;
- le attività sportive saranno di carattere inclusivo verso ogni forma di disabilità
- le attività sportive saranno rivolte primariamente ai portatori di handicap
- le attività sportive e di insegnamento dell'arte della vela saranno rivolte anche ad alunni delle scuole elementari, medie e superiori.

- corsi per subacquei: immersione ed esplorazione subacquea;
  - scuola di pesca d'altura;
- e qualsiasi altra attività motoria utile per il raggiungimento dello scopo sociale;
- a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali in genere sia in ambienti pubblici che privati;
  - b) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive dilettantistiche, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; gestione di palestre ed impianti sportivi anche polivalenti pubblici e privati;
  - c) attuazione di servizi o strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;
  - d) organizzazione e promozione di convegni, congressi, fiere, meeting, viaggi; attività didattica a mezzo corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, corsi di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
  - e) pubblicazione o diffusione di riviste, opuscoli connessi all'attività sportiva dilettantistica e culturale in genere;
  - f) svolgimento di attività di ricerca documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva dilettantistica e culturale in genere;

- g) partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi dilettantistici e culturali in genere;
- h) assistenza tecnica ai propri associati ed assistenza legale a mezzo professionisti di propria fiducia, iscritti all'albo;
- i) compimento di ogni operazione economica o finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

A tale scopo gli Organi Amministrativi saranno liberamente eletti nell'Assemblea degli associati. L'Assemblea avrà i poteri sovrani; ogni associato avrà diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

#### Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Sandrigo (VI), Viale Della Repubblica n. 27.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sezioni distaccate e di trasferire la sede legale nell'ambito del comune di Sandrigo (VI) al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta alla decisione dei soci l'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede in comune diverso da quello di Sandrigo (VI).

#### Articolo 4 - Adesione

L'Associazione aderirà ad ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

#### **Articolo 5 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 6 - Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi ed erogazioni di soci, terzi ed Enti pubblici o privati;
- c) attività finanziarie derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali, purché non sia in contrasto con le finalità

sociali. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **Articolo 7 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale è di euro 500,00.= (euro cinquecento/00).

Gli associati potranno effettuare versamenti senza obbligo di restituzione nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento al divieto di raccolta di denaro presso il pubblico.

Fanno, altresì, parte del patrimonio dell'Associazione:



- a), materiale ed attrezzi sportivi;
- b) trofei aggiudicati in competizioni sportive;
- c) tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione.

**Articolo 8 - Bilancio e utili**

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione anche in maniera indiretta di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative.

Il rendiconto annuale dell'associazione, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con la convocazione di un'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### Articolo 9 - Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche interessate all'attività svolta dalla stessa.

L'Associazione è composta di:

- a) Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
  - b) Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'Associazione al fine di svolgere l'attività prevista dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo o da un comitato ristretto nominato dal Consiglio;
  - c) Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemeritenze acquisite nel settore dello sport o della cultura. La loro nomina, proposta dal Presidente, dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci.
- Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto.

#### Articolo 10 - Domanda di ammissione a socio

Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente statuto e di accettare completamente le regole ivi indicate.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dai genitori esercenti la potestà. I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano il

minore a tutti gli effetti, nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

#### Articolo 11 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere regolarmente adottate dell'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 12 - Esclusione

I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- a) recesso;
- b) morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro la scadenza prevista nel regolamento;
- c) esclusione.

L'esclusione deve essere deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo; dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio, che potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei

mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera.

Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento della quota sociale. In tal caso egli potrà essere riammesso previo versamento della quota arretrata.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun tipo.

Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

#### Articolo 13 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

#### Articolo 14 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa

è sovrana e rappresenta la totalità dei soci e le sue decisioni vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'arrivo di convocazione nei locali della sede sociale e nei locali in cui si svolge l'attività sociale almeno venti giorni prima la data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente





dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

#### Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio nella assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

#### Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutinatori.

L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altre

forme di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

#### **Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto annuale;
- b) l'elezione quadriennale dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- d) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non sino di competenza dell'Assemblea straordinaria sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Segretario ogni qualvolta lo ritengono necessario.

Inoltre la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da 1/5 (un quinto) dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) sullo svolgimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti; in caso di delibere concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sarà necessario almeno il voto dei tre quarti degli associati.

#### **Articolo 19 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E' fatto divieto per i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla elezione elegge nel suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i due Consiglieri.

In caso di dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di tre.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dovrà, comunque, essere riunito almeno ogni

sei mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sistema di votazione deve essere palese; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Non è ammessa delega.

#### Articolo 20 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio Direttivo a puro titolo esemplificativo:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli della stessa detenuti a qualsiasi titolo;
- c) stabilire le quote sociali;
- d) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci o sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto;
- e) redigere il rendiconto economico;
- f) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi o deleghe;



- g) compiere tutti gli atti che occorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

#### Articolo 21 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Viene eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee.

In caso di necessità il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dall'emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni del Presidente lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

#### Articolo 22 - Organo di controllo

La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio di revisori costituito da tre membri se eletti ogni tre anni dall'assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità

sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

#### Articolo 23 - Sanzioni disciplinari

Nei confronti degli atleti, soci dell'Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto, multa o ammenda;
- b) sospensione;
- c) radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione della radiazione decisa dal Consiglio Direttivo per diventare definitiva deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

#### Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e

tra i soci medesimi, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla società di affiliazione.

In tutti i casi in cui non fosse possibile, per qualsiasi motivo, comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni del suddetto Ente, questo sarà composto da tre arbitri, nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente della Camera di Commercio,

Industria e Artigianato del luogo ove ha sede l'associazione.

Gli arbitri nomineranno all'interno il Presidente.

Il Collegio arbitrale decide senza formalità di procedura secondo equità entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione.

#### Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo in ogni caso diverse destinazioni imposte dalla legge.

#### Articolo 26 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge o, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dalla società di affiliazione.

Sandrigo, li 03 Maggio 2017.


Firmato: Presidente

Vice Presidente

Segretario

Consigliere

Consigliere



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be of the same person or very similar styles. The lines are evenly spaced and extend across the width of the signature area.